



PROVINCIA DI CAMPOBASSO

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE ORDINANZA

4° Dipartimento 1° Servizio

Ufficio: Amministrativo LL.PP.

Responsabile: Dott. L. Giuliano

Dirigente: arch. G. Iannelli

Responsabile del Procedimento:

dott. L. Giuliano

NUMERO

654

DATA

21 NOV. 2013

OGGETTO: **Ordinanza** di chiusura temporanea del traffico sulla S.P. "Campitello – Serra del Perrone" tratto progr.va 7+466 (Colle Mastromonaco) al confine con la Provincia di Caserta.

Trasmettere a: Presidente

Assessore Lavori Pubblici

Dipartimento 4

Servizio 1 Ufficio Amministrativo

Dipartimento 4

Servizio 1 Dipendenti Gruppo Str. 2

Dipartimento 4

Servizio 1 Geom. Vespoli

Dipartimento 4

Servizio 1 Geom. G.D. Bozza

Dipartimento

Servizio Altri destinatari indicati

Atti da allegare come parte integrante e sostanziale: **N. 01 (da pag. 01 a pag. 02)**

Il Dirigente
(arch. Giovanna Iannelli)

ORDINANZA

Chiusura temporanea del traffico sulla S.P. "Campitello - Serra del Perrone" tratto progr.va 7+466 (Colle Mastromonaco) al confine con la Provincia di Caserta.

- PREMESSO CHE** da sopralluogo effettuato congiuntamente dal responsabile del gruppo stradale n. 2 Geom. Di Palma e del responsabile del Servizio Sgomberoneve geom. Domenico Vespoli sull'arteria stradale della S.P. "Campitello - Serra del Perrone", nel tratto progr.va 7+466 (Colle Mastromonaco) al confine con la Provincia di Caserta, veniva constatato che la strada, per l'ubicazione plano altimetrica e a causa del verificarsi di fenomeni atmosferici invernali di particolare eccezionalità, non può essere oggetto di adeguate attività di sgomberoneve, tali da garantire, in detto periodo, la normale transitabilità;
- CHE** in ragione delle suddette motivazioni e di altre circostanze riportate nella relazione congiunta prot. 41637 dell'11/11/2013, i responsabili hanno chiesto di disporre la chiusura temporanea del traffico sulla S.P. "Campitello - Serra del Perrone" tratto progr.va 7+466 (Colle Mastromonaco) al confine con la Provincia di Caserta;
- RITENUTO** dover provvedere in merito ed accogliere la richiesta prot. 41637 dell'11/11/2013, con **decorrenza immediata e fino al 15/04/2014, salva diversa disposizione;**
- VISTI** gli articoli 5 comma 3° e 6 commi 4° e 5° e gli articoli 37 e 38 del D. Lgs. del 30/04/1992 n. 285 (Codice della Strada) ed il Relativo Regolamento di Esecuzione e attuazione, approvato con D.P.R. 495/1992 e loro successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** l'articolo 70 comma 6 del D. Lgs 30/03/2001 n. 165
- VISTO** l'articolo 107 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, in particolare il comma 5;
- VISTI** gli articoli 20 e 24 dello Statuto;
- INFORMATO** il Presidente della Provincia della necessità di adottare il presente provvedimento di sospensione, giusta relazione prot. 41637 dell'11/11/2013;

ORDINA

- le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- la **chiusura temporanea della circolazione sulla S.P. "Campitello - Serra del Perrone" tratto progr.va 7+466 (Colle Mastromonaco) al confine con la Provincia di Caserta a partire dalla data di sottoscrizione della presente ordinanza e fino al 15.04.2014, fatta salva ogni eventuale futura ordinanza di contrario avviso;**
- l'Ordinanza sarà eseguita mediante apposizione, a cura del gruppo stradale n. 2 della Provincia, Gruppo Stradale n. 5, della prescritta e necessaria segnaletica orizzontale e verticale secondo quanto stabilito dal D.L.vo del 30.04.1992 n° 285 e relativo regolamento di attuazione D.P.R. 16-12-1992 n. 495 e s.m.i.

Il Personale della Provincia, autorizzato all'espletamento del servizio di polizia stradale ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 12 del D.Lgs. 285/1992, provvederà a verificare la corretta installazione della segnaletica.

L'esecuzione e la vigilanza del presente provvedimento sono di competenza degli organi di polizia stradale indicati all'articolo 12 del codice della strada.

La presente Ordinanza è trasmessa al Presidente, ai Comuni di San Massimo, Campochiaro, Guardiaregia, San Polo Matese, Boiano e San Gregorio Matese (CE), alla provincia di Caserta, all'Anas, al Comando Provinciale dei Carabinieri, al Comando di Polizia Stradale, al Comanda della C.F.S., al Comando Provinciale della G.d.F., alla Centrale Operativa Regionale del 118, agli organi di informazione.

AVVERTE

che avverso la presente Ordinanza in applicazione della legge N. 1034/71, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (entro sessanta giorni) o al Presidente della Repubblica (entro centoventi giorni).

Contro il presente provvedimento, è ammesso altresì ricorso, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi del comma 3 dell'art. 37 D.L.vo del 30.04.1992 n° 285 e s.m.i. (N.C.D.S.) e con le formalità stabilite dall'art. 74 del D.P.R. 16-12-1992 n. 495 (Regolamento di attuazione)

Il Dirigente
(arch. Giovanna Iannelli)

